

REGOLAMENTO (CE) N. 1764/2003 DELLA COMMISSIONE**del 7 ottobre 2003****relativo al rilascio dei titoli d'importazione, per i prodotti del settore delle carni ovine e caprine, nell'ambito dei contingenti tariffari non specificamente attribuiti per paese, per il quarto trimestre del 2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 272/2001 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1439/95 stabilisce, al titolo II B, le modalità di applicazione per quanto riguarda l'utilizzazione dei contingenti tariffari non specificamente attribuiti per paese, per le importazioni dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento suddetto, occorre stabilire in quale misura si possa dar seguito alle domande di titoli d'importazione presentate per il quarto trimestre del 2003.
- (2) Conformemente all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1439/95, il quantitativo massimo disponibile per il quarto trimestre del 2003 è pari al saldo del contingente totale per l'anno in corso. Di conseguenza, per il contingente n. 09.4037 (paesi del gruppo 5), di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2366/2002 della Commissione, del 27 dicembre 2002, recante apertura, per il 2003, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 915/2003 ⁽⁵⁾, il quantitativo disponibile restante per il quarto trimestre del 2003 è limitato a 36,868 tonnellate. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli sono superiori al summenzionato quantitativo, le quantità richieste sono ridotte proporzionalmente.

- (3) Tra il 1° e il 10 settembre 2003 sono state accolte nei Paesi Bassi domande che vertono su un quantitativo di 50 tonnellate, per l'importazione di prodotti originari del Sudafrica (gruppo 5 dell'allegato del regolamento n. 2366/2002). Nessuna domanda è stata presentata per l'importazione di prodotti originari dei paesi di cui agli altri gruppi dell'allegato del regolamento (CE) n. 2366/2002.
- (4) Tenuto conto dei quantitativi disponibili per il quarto trimestre, le domande possono essere accettate nella misura del 73,736 % per il gruppo 5.
- (5) Va ricordato che i titoli possono essere utilizzati unicamente per i prodotti conformi alle disposizioni veterinarie vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Su un totale di 36,868 tonnellate disponibili per tutta la Comunità, i Paesi Bassi possono rilasciare i titoli d'importazione previsti nel titolo II B del regolamento (CE) n. 1439/95, per una quantità, in peso equivalente carcase, pari a 36,868 tonnellate di prodotti originari del Sudafrica. Detti quantitativi sono oggetto di domande per il quarto trimestre 2003, presentate tra il 1° e il 10 settembre 2003, nel quadro del contingente n. 09.4037 (paesi del gruppo 5), di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2366/2002.

Il peso netto autorizzato deve essere calcolato ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2366/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 26 settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 41 del 10.2.2001, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 351 del 28.12.2002, pag. 73.

⁽⁵⁾ GU L 130 del 27.5.2003, pag. 5.